

22

ALBO



18

COMUNE DI AUGUSTA

Provincia di Siracusa

N. 22 del Reg. Data della deliberazione 29 SET 2014

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA IN FUNZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno duemilaquattordici il giorno 29..... del mese di Settembre alle ore 20.00.... e segg., nella Residenza Municipale di P.zza Duomo in Augusta, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Alberto D'Arrigo , la Commissione Straordinaria nominata per la gestione del Comune di Augusta con D.P.R del 07/03/2013 composta dai sigg.ri:

		Presenti	Assenti
1	Dott.ssa Maria Carmela Librizzi - Prefetto	P	
2	Dott.ssa Maria Rita Cocciufa - Viceprefetto	P	
3	Dott. Francesco Puglisi- Dir. Area I - II Fascia	P	

DELIBERA

- di approvare la proposta entro riportata, corredata dai pareri di legge
- dichiarare l'atto immediatamente esecutivo

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
Servizio III – Tributi e gestione economica del Servizio Idrico

PREMESSO CHE:

- ⇒ con D.P.R. del 07/03/2013 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Augusta ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000 con conseguente nomina della Commissione Straordinaria per la gestione dell'ente;
- ⇒ con delibere della Commissione Straordinaria con funzioni di Consiglio Comunale n° 5 del 31/05/2013 e n° 9 del 29/07/2013, è stato disposto rispettivamente "il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 - bis del D. Lgs. n. 267/2000" e "l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 18/07/2014 pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23/07/2014 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

VISTO l'art. 1 del D.L. 88/2014;

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D. Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 18/07/2014 pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23/07/2014 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014;

VISTA la bozza di regolamento sulla IUC predisposta dall'Ufficio tributi, costituita da n. 50 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Per i motivi che precedono propone alla

COMMISSIONE STRAORDINARIA,
ex art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000,
in funzione di CONSIGLIO COMUNALE di deliberare,

1. Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), composto da n.63 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Responsabile del III Settore
(Dott. Francesco Lombardi)

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

In ordine alla regolarità tecnica (art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30) si esprime parere:

0211w

Augusta, li 29 SET 2014

Il Responsabile del III Settore
(Dott. Francesco Lombardi)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile (art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30) si esprime parere:

0211w

Augusta, li 29 SET 2014

Il Responsabile del III Settore
(Dott. Francesco Lombardi)

Comune di Augusta

Provincia di Siracusa

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Approvato con
delibera della
Commissione
Straordinaria con i
poteri del Consiglio
Comunale n. 22
del 29 SET 2014

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 -	Oggetto del regolamento	
Art. 2 -	Presupposto	
Art. 3 -	Soggetto attivo	
Art. 4 -	Componenti del tributo	
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
Art. 5 -	Norma di rinvio / oggetto del titolo	
Art. 6 -	Presupposto del tributo	
Art. 7 -	Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione	
Art. 8 -	Soggetti passivi	
Art. 9 -	Base imponibile dei fabbricati e dei terreni	
Art. 10 -	Base imponibile delle aree fabbricabili	
Art. 11 -	Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili	
Art. 12 -	Riduzione per i terreni agricoli	
Art. 13 -	Aliquote e detrazioni	
Art. 14 -	Detrazione per l'abitazione principale	
Art. 15 -	Fattispecie equiparate all'abitazione principale	
Art. 16 -	Esenzioni	
Art. 17 -	Quota statale del tributo	
Art. 18 -	Versamenti	
Art. 19 -	Dichiarazione	
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	
Art. 20 -	Oggetto	
Art. 21 -	Istituzione della TA.RI.	
Art. 22 -	Servizio di gestione rifiuti	
Art. 23 -	Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio	
Art. 24 -	Presupposto oggettivo e decorrenza temporale della tassa	
Art. 25 -	Soggetto attivo del tributo	
Art. 26 -	Soggetti passivi del tributo	
Art. 27 -	Commisurazione della tassa e computo delle superfici tassabili	
Art. 28 -	Locali ed aree non tassabili	
Art. 29 -	Ulteriori ipotesi di in tassabilità e/o detassazione per produzione di rifiuti Speciali e/o detassazione per rifiuti avviati al recupero	
Art. 30 -	Criteri di determinazione dalla Ta.Ri.	
Art. 31 -	Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica	
Art. 32 -	Modalità di definizione delle classi di contribuenza	
Art. 33 -	Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza	

Art. 34 -	<i>Classificazione delle categorie e sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti – classi di contribuenza</i>	
Art. 35 -	<i>Tariffa per particolari condizioni di uso</i>	
Art. 36 -	<i>Ulteriori agevolazioni applicabili</i>	
Art. 37 -	<i>Modulazione della tariffa per raccolta differenziata</i>	
Art. 38 -	<i>Tassa giornaliera di smaltimento</i>	
Art. 39 -	<i>Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente</i>	
	TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	
Art. 40 -	<i>Presupposto e finalità</i>	
Art. 41 -	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 42 -	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	
Art. 43 -	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	
Art. 44 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	
Art. 45 -	<i>Aliquote del tributo</i>	
Art. 46 -	<i>Detrazioni</i>	
Art. 47 -	<i>Riduzioni ed esenzioni</i>	
Art. 48 -	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	
Art. 49 -	<i>Versamento del tributo</i>	
Art. 50 -	<i>Importi minimi</i>	
	TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 51 -	<i>Dichiarazione</i>	
Art. 52 -	<i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 53 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 54 -	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 55 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 56 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 57 -	<i>Accertamento con adesione</i>	
Art. 58 -	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 59 -	<i>Importi minimi</i>	
Art. 60 -	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
Art. 61 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 62 -	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 63 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Augusta, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Augusta per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (**IMU**), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - la componente servizi, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Augusta dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Augusta . Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Augusta in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto dell'imposta, a decorrere dal 01/01/2014, è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ferme restando le esclusioni e le esenzioni previste dalla vigente legislazione e dal presente regolamento.
2. **L'imposta municipale propria**, sempre a decorrere dal 01/01/2014, **non si applica altresì:**
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, co.1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO, ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA

1. Per **fabbricato** si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi

pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. **Per area fabbricabile**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, **si intende** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. **Per terreno agricolo**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, **si intende** il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. **Per abitazione principale si intende**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Per **fabbricati rurali** ad uso strumentale si intendono i fabbricati di cui all'articolo, 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, strumentali allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

6. Per **pertinenza** si intende il fabbricato asservito all'abitazione principale, anche se distintamente iscritto in catasto e posto in corpo di fabbrica diverso purchè faccia parte della stessa zona dell'area geografica del territorio comunale così suddivisa:

- I zona "Augusta Isola",
- II zona "Borgata",
- III zona "Brucoli",
- IV zona "Monte Tauro",
- V zona "AgnoneCastelluccio".

7. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale

si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 8 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

ART. 9 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

ART. 10

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

ART. 11

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ART. 12

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

ART. 13

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lett. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 14 **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART. 15 **FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale e relative pertinenze propriamente dette e considerate ai sensi dei precedenti articoli, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, n. 3) L. 147/2013:

- l'unità immobiliare di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dal socio assegnatario;
- l'unità immobiliare adibita ad alloggio sociale come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
- alla unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica entità, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

ART. 16 ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili di cui alla sottoriportata elencazione:

- A) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata catastalmente nelle categorie e classi diverse da A1, A8, e A9, e le relative pertinenze di categoria C2, C6, e C7, in numero massimo di una pertinenza per ciascuna delle categorie indicate
- B) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo, 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, strumentali allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero destinate, classificate catastalmente come tali da parte dell'Agenzia del Territorio.,
- C) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- D) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- E) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- F) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- G) i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- H) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- I) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
- L) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n.984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9.
- M) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.

2 Le esenzioni di cui al comma 1 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

3 Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.

4 Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 1 lettera I) ed M), per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 17 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 18 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00 (dodici).
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

7. Sono considerati regolarmente effettuati i versamenti eseguiti da un contitolare per conto di un altro o altri.

8. In caso di versamento a comune incompetente il contribuente comunica l'indebito versamento IMU effettuato all'ente impositore diverso dall'effettivo soggetto attivo e creditore dell'imposta, indicando gli estremi del versamento, l'importo versato, e il comune che ha ricevuto erroneamente il versamento, senza nessun altro onere a proprio carico. Ai fini del recupero degli importi oggetto dell'indebito versamento, il comune creditore verifica il corretto svolgimento della procedura per il riversamento delle somme di propria competenza da parte dell'ente beneficiario del versamento indebito, secondo quanto previsto dal comma 722 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013.

ART. 19 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 20 OGGETTO

1. Il presente titolo disciplina l'istituzione e la applicazione della Tassa sui rifiuti quale componente dell'Imposta Unica Comunale IUC relativa ai servizi nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.

2. La disciplina normativa della Tassa sui rifiuti (di seguito per brevità denominata anche come TARI) si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:

- dai commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;
- da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo per effetto di norme di collegamento.

ART. 21 ISTITUZIONE DELLA TARI

1. A decorrere dal 1 gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti prelievi tributari sui rifiuti, la tassa sui rifiuti (TARI) a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

ART. 22 SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

1. Il servizio di gestione rifiuti è disciplinato da apposito Regolamento ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti relativi alle modalità di esecuzione del servizio che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

2. Al fine di identificare l'oggetto del costo del servizio alla cui copertura integrale è diretta la istituzione ed applicazione della TARI, ai sensi del comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", sono rifiuti urbani:

- A) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione;
- B) i rifiuti propri delle attività economiche provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi non abitativi classificati come non pericolosi, che figurano nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del Decreto legislativo n. 152/2006 non contrassegnati da apposito asterisco, aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, o siano comunque costituiti da manufatti e/o materiali compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui alla lettera a) del paragrafo 1.1.1. della deliberazione interministeriale del 27.07.1984, integrato dagli accessori per l'informatica. Tali rifiuti sono assimilati agli urbani in applicazione del potere regolamentare riconosciuto ai comuni, che qui si intende esercitato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18, comma 2, lettera d) e dell'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 5/2/1997 n. 22 così come previsto dall'art. 1 comma 184 lettera b) della legge 27/12/2006 n. 296.
- C) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- D) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico
- E) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, ed aree cimiteriali;
- F) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti di cui ai punti B), D) ed E).

ART. 23

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.
2. La tassa, è comunque, applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, la tassa è dovuta:

- nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio, quando dalle suddette circostanze abbia origine una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Nelle zone non incluse nel perimetro di raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita ovvero:

- a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 metri.
 - b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt e fino a 1000 mt.
 - c) in misura pari al 20% della tariffe per distanze superiori a 1000 metri.
4. Il verificarsi delle condizioni di mancato svolgimento del servizio ovvero di effettuazione in violazione della disciplina di riferimento, ai fini della riduzione, oltre a determinare una situazione di danno o pericolo di danno riconosciuta dalla autorità sanitaria competente, deve protrarsi per un periodo di tempo continuativo non inferiore a giorni 30.
 5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione della disciplina di riferimento quando il limite massimo di distanza, la capacità dei contenitori, e la frequenza della raccolta si discostino di oltre un quarto dai livelli quali-quantitativi previsti e disciplinati dall'apposito regolamento comunale.

ART. 24

PRESUPPOSTO OGGETTIVO E DECORRENZA TEMPORALE DELLA TASSA

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui sorge il presupposto oggettivo dell'obbligazione e cessa con il venir meno del medesimo presupposto.

3. La decorrenza iniziale dell'obbligazione coincide con la più risalente delle seguenti date .

- data inizio locazione;
- data attivazione residenza anagrafica presso l'utenza (per le utenze domestiche);
- data attivazione della sede legale o operativa dell'impresa presso l'utenza alla Camera di Commercio competente

4. La decorrenza finale dell'obbligazione coincide con la più avanzata tra le seguenti date:

- data consegna locali per fine locazione;
- data cessazione residenza anagrafica presso l'utenza (per le utenze domestiche residenziali);
- data cessazione della sede legale o operativa dell'impresa presso l'utenza alla Camera di Commercio competente
- data cessazione servizio energia elettrica, acqua o gas presso l'utenza.

ART. 25
SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo

ART. 26
SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO

1. La TARI è dovuta dai possessori o detentori a qualsiasi titolo dei locali e delle aree scoperte tassabili, con vincolo di solidarietà i componenti della stessa famiglia anagrafica, o tra coloro che occupano in comune i medesimi locali ed aree, pur se inseriti in famiglie anagrafiche differenti.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
7. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 27
COMMISURAZIONE DELLA TASSA E COMPUTO DELLE SUPERFICI TASSABILI

1. La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano a un metro quadrato.
3. Nelle more della piena operatività delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto, e corredate di planimetria, la superficie delle predette unità immobiliari assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente alla attività di accertamento per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto, è possibile considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.
6. Per le istituzioni scolastiche resta fermo il criterio di commisurazione di cui all'art. 33bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

ART.28
LOCALI ED AREE NON TASSABILI

1. Sono esclusi dal campo di applicazione della TARI i locali ed aree di qualsivoglia uso o destinazione che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità e conseguente inidoneità a produrre rifiuti. Le suddette condizioni di esclusione dal campo di applicazione della tassa si intendono soddisfatte in assenza di allacciamento dell'utenza ad almeno due dei principali servizi di rete / acqua, gas, energia elettrica) oppure in presenza di una SCIA per lavori di ristrutturazione.
2. E' parimenti esclusa la assoggettabilità al tributo dei locali e delle aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 29
ULTERIORI IPOTESI DI INTASSABILITÀ E/O DI DETASSAZIONE
PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E/O PER RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove in via continuativa e prevalente si producono rifiuti speciali (non assimilati agli urbani), tossici o nocivi, avviati allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino il trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per le attività economiche ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto non circoscrivibili, si applica la tariffa unitaria di riferimento è ridotta del 30%, a richiesta del soggetto passivo dell'obbligazione, ed a condizione che la richiesta sia corredata da documentazione idonea a comprovare l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 661 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 non è dovuto il tributo in relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il contribuente dimostri di aver avviato al recupero. I rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero si assumono in misura pari al dieci per cento della produzione di rifiuti totale del contribuente, e, pertanto, il contribuente avrà diritto al rimborso di una quota pari al 10 per cento della TARI versata a fronte della annualità in cui detti rifiuti sono stati avviati al recupero. Il rimborso potrà essere ottenuto dietro presentazione di apposita istanza del contribuente interessato, debitamente corredata della documentazione occorrente alla dimostrazione dell'avviamento al recupero dei rifiuti assimilati.

ART.30
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata
3. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento,
4. Le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale si basano sui costi del servizio a valere per l'anno di riferimento.

ART. 31
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITÀ SPECIFICA

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuate su campioni adeguatamente

rappresentativi dell'universo di riferimento a cura del soggetto gestore del pubblico servizio, su richiesta del Comune.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

- quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;

- quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti o istituti pubblici di ricerca.

ART. 32

MODALITÀ DI DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per l'attribuzione delle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.

ART. 33

QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. La determinazione delle tariffe avviene per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata..

ART. 34

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DI RIFIUTI - CLASSI DI CONTRIBUENZA

CIG	DESCRIZIONE
1	ABITAZIONI CIVILI E LORO PERTINENZE
2	SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE E DI OGNI ORDINE E GRADO, PURCHÉ LEGALMENTE RICONOSCIUTE.
3	TEATRI, CINEMATOGRAFI, AUDITORIUM.
4	ASSOCIAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SINDACALI, SPORTIVE (PALESTRE).
5	DEPOSITI E MAGAZZINI AUTORIMESSE, AUTOLAVAGGI, GARAGE.
6	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI.
7	AUTOSALONI, MOSTRE ED ESPOSIZIONI.
8	ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI ED AFFITTA CAMERE.
9	COLLEGI, CONVITTI, ISTITUTI ASSISTENZIALI, CASE DI RIPOSO E DI CURA, CASERME, CHIESE.
10	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, STUDI PROFESSIONALI, BANCHE, ASSICURAZIONI, AGENZIE VIAGGI, AGENZIE IMMOBILIARI, AMBULATORI MEDICI DENTISTI, ANALISI E ALTRI.
11	CIRCOLI SPORTIVI, RICREATIVI, DISCOTEQUE.

12	NEGOZI ED ATTIVITÀ COMMERCIALI DI BENI DUREVOLI, GIOIELLERIA, FERRAMENTA, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, FARMACIA, LIBRERIA, EDICOLA, TABACCHI ECC.
13	OFFICINE, LABORATORI E BOTTEGHE ARTIGIANE, PARRUCCHIERI, ESTETISTI, LAVANDERIE ECC..
14	AUTOFFICINE, CARROZZERIE, ELETTRAUTO, GOMMISTI.
15	STABILIMENTI INDUSTRIALI.
16	NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI, ORTOFRUTTA, PESCHERIA, SALUMERIA, FIORISTA, POLLERIA, ROSTICCERIA, PANIFICIO.
17	RISTORANTI, TRATTORIE, SELF SERVICE, OSTERIA, PUB ,PIZZERIE.
18	BAR, GELATERIE, ENOTECHE, BIRRERIE.
19	SUPERMERCATI ED IPERMERCATI.
20	ATTIVITÀ COMMERCIALI NON ABITATIVE MISTE E DA RECUPERO.
21	AREE SCOPERTE OPERATIVE.
22	AREE SCOPERTE PERTINENZIALI.
23	STABILIMENTI BALNEARI RIFERITA ALL'INTERA SUPERFICIE DELL'ARENILE; LA TASSA PER DETTA CATEGORIA, VA DETERMINATA TENENDO CONTO DEL CARATTERE STAGIONALE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E VA RIFERITA ALL'INTERA SUPERFICIE DELL'ARENILE DEMANIALE AVUTO IN CONCESSIONE. PER I LOCALI COMPRESI IN STABILIMENTI BALNEARI, NEI QUALI VIENE SVOLTA ATTIVITÀ DI RISTORANTE, BAR, PIZZERIA, SALA DA BALLO, ECC. PER L'ARCO DELL'INTERO ANNO SOLARE, LA TARIFFA DA APPLICARSI E QUELLA PREVISTA PER LA RISPETTIVA CATEGORIA.
24	PONTILI PER ORMEGGIO DI IMBARCAZIONI.
25	PONTILI NON ADIBITI A TRAFFICO DI PASSAGGIO IN CONCESSIONE AD ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO.
26	AREE PORTUALI IN CONCESSIONE.
27	CASE COLONICHE.
28	OPERATORI MERCATALI IN GENERE

* STESSA TARIFFA ATTIVITA'

ART. 35 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1. Sono previste, ai sensi del comma 659 art. 1 della Legge 147/2013 riduzioni tariffarie a fronte di particolari condizioni d'uso dei locali ed aree assoggettate al prelievo, per le fattispecie e nelle misure di cui alla sotto riportata tabella.

Condizione d'uso	Riduzione percentuale della tariffa ordinaria applicabile
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.	15
Abitazioni con unico occupante.	20
Nei confronti dell'utente che risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero.	25
Nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.	30
Per i locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibite ad uso non continuativo, ma ricorrente.	15

2. Le suddette riduzioni si intendono applicabili su istanza del soggetto passivo con effetti a valere sull'obbligazione tributaria riferita all'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

3. Non vi è obbligo di riproposizione annuale della istanza ai fini della applicazione del beneficio.
4. Resta onere a carico del soggetto passivo quello di denunciare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della agevolazione tariffaria di cui alla sopra riportata tabella, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento.
5. In mancanza di dichiarazione, si configura violazione per infedele dichiarazione, con gli effetti in termini di accertamento, recupero del maggior tributo dovuto, ed irrogazione di sanzioni previsti dal presente regolamento.
6. Resta salvo ed impregiudicato il riconoscimento e la applicazione delle riduzioni di tariffa previste dal presente articolo, nelle misure ivi indicate, a vantaggio dei contribuenti che ne avevano regolarmente maturato il diritto a valere sulla annualità 2014 in base al regolamento approvato con deliberazione consiliare n° 82 del 01/10/1997, senza necessità di ulteriore richiesta.
7. Le suddette riduzioni sono cumulabili. Nel caso di cumulo il massimo della riduzione applicabile sarà il 40%.

ART. 36 ULTERIORI AGEVOLAZIONI APPLICABILI

1. Ai sensi del comma 660 dell'art.1 della Legge n. 147/2013 sono previste, in base alla sotto riportate tabelle, riduzioni tariffarie a fronte di particolari fattispecie assoggettate a prelievo, la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, nei limiti del 2% (due per cento) del costo complessivo del servizio.

Tabella riduzioni

Fattispecie	Riduzione percentuale della tariffa ordinaria applicabile
Per i nuclei familiari in possesso di un solo reddito di pensione sociale o minima erogata dall'INPS, solo se proprietari dell'unica casa di abitazione, previa richiesta dell'interessato corredata dall'apposita documentazione.	50
Attività che producono RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI O NOCIVI al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alla norma vigente, spettano le seguenti riduzioni:	
Ambulatori medici, laboratori radiologici e di analisi, studi dentistici.	20
Tipografie, vetrerie, laboratori di alluminio e falegnamerie.	30
Autocarrozzerie, autofficine, elettrauto laboratori di manufatti in cemento e marmo.	50
Rosticcerie e pasticcerie.	20
Lavanderie a secco e tintorie, laboratori fotografici, gommisti.	20
Verniciature in genere.	30
Tutte le attività non previste nei punti precedenti.	30

Tabella esenzioni

Fattispecie	Riduzione percentuale della tariffa ordinaria applicabile
Locali occupati direttamente da persone sole o riunite in nuclei familiari di accertata indigenza.	ESENTI

2. Le suddette agevolazioni si intendono applicabili su istanza del soggetto passivo con effetti a valere sull'obbligazione tributaria riferita all'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.
3. Non vi è obbligo di riproposizione annuale della istanza ai fini della applicazione del beneficio.
4. Resta onere a carico del soggetto passivo quello di denunciare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni di cui alla sopra riportata tabella, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento.
5. In mancanza di dichiarazione, si configura violazione per infedele dichiarazione, con gli effetti in termini di accertamento, recupero del maggior tributo dovuto, ed irrogazione delle sanzioni e degli interessi applicabili alla fattispecie.

6. Resta salvo ed impregiudicato il riconoscimento e la applicazione delle riduzioni di tariffa previste dal presente articolo, nelle misure ivi indicate, a vantaggio dei contribuenti che ne avevano regolarmente maturato il diritto a valere sulla annualità 2014 in base al regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale n° 82 del 01/10/1997, senza necessità di ulteriore richiesta.

7. In ragione del limite di spesa di cui al comma 1, le agevolazioni si applicano sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze da parte dei soggetti interessati, fino al raggiungimento del limite massimo di spesa preventivato. Le istanze per le quali, in considerazione degli importi delle agevolazioni concesse ai richiedenti in base al suddetto ordine, non sussista la necessaria copertura saranno dichiarate improcedibili.

ART. 37

MODULAZIONE DELLA TARIFFA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Ai sensi del comma 658 dell'articolo 1 della legge n.147/2013 sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

In particolare la tariffa TARI per le utenze domestiche denunciate dai contribuenti che effettuano il conferimento dei rifiuti in relazione alla loro quantità e qualità con modalità che ne consentono la valorizzazione, mediante dispositivi per la raccolta dei dati, con applicazione dei seguenti coefficienti:

- 0,90 (pari a una riduzione tariffaria del 10%), per le utenze domestiche occupate/detenute dai contribuenti che effettuano la raccolta differenziata " porta a porta " con etichettatura delle buste all'atto del prelievo delle buste di contenimento;

- 0,80, (pari a una riduzione tariffaria del 20%), per le utenze domestiche occupate/detenute dai contribuenti che effettuano con regolarità il conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche attivate dal soggetto gestore del ciclo dei rifiuti, con pesatura e riconoscimento della frazione merceologica dei rifiuti conferiti.

2. Non sono previste riduzioni a vantaggio delle utenze domestiche per l'ordinario conferimento dei rifiuti in modalità differenziata effettuato con l'utilizzo dei cassonetti per i rifiuti apposti al di fuori degli insediamenti abitativi.

3. Le suddette riduzioni di tariffa si intendono applicabili su istanza del soggetto passivo con effetti a valere sull'obbligazione tributaria riferita all'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza, a condizione che l'istanza sia corredata da idonea certificazione rilasciata dal soggetto gestore dei rifiuti in ordine all'effettiva sussistenza delle condizioni e modalità di raccolta differenziata previste dal presente articolo.

ART. 38

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita ai sensi del comma 662 della legge 147/2013 la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non ricorrentemente, anche senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al pagamento della tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora.
- occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

ART. 39

TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE

1. Si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

TITOLO 4
DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)

ART. 40
PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 57 del presente regolamento.

ART. 41
SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 49. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30 %, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 42
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. **Per fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato,

mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.

3. **Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale e relative pertinenze propriamente dette, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni e/o riduzioni d'imposta, le unità immobiliari iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica entità, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. **Per pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo purché facciano parte della stessa zona dell'area geografica del territorio comunale così suddivisa:

- I zona "Augusta Isola",
- II zona "Borgata",
- III zona "Brucoli",
- IV zona "Monte Tauro",
- V zona "AgnoneCastelluccio".

5. **Per area edificabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

6. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

7. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 43 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza,

l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 44

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART. 45

ALIQUEOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 46

DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 45, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, .

ART. 47 RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 45, può prevedere apposite riduzioni ed esenzioni d'imposta.

ART. 48 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. Servizio di polizia locale;
 - b. Servizi anagrafici;
 - c. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - d. Servizio di illuminazione pubblica;
 - e. Servizi di protezione civile;
 - f. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le seguenti voci di costo:

- Personale
- Acquisto di beni e materie prime
- Prestazione di servizi
- Utilizzo beni di terzi
- Trasferimenti correnti
- Interessi e oneri passivi
- Ammortamenti

Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.

3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.
4. In sede di prima applicazione, la determinazione può essere demandata a un successivo atto di natura gestionale.

Art. 49 VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. *Il versamento della TASI avviene in autoliquidazione.*
2. **La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.**
3. Il pagamento del tributo avviene in DUE rate con scadenza nei mesi di GIUGNO e DICEMBRE. Le rate scadono il giorno 16 di ogni mese. *La prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, calcolato applicando le aliquote o la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente o, in mancanza, l'aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con*

eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 50 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 51 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

ART. 52 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 51. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, *o posta elettronica o PEC*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

- e. Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario*);
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 53

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, possono, in alternativa al rimborso di cui al comma 1, chiederne la compensazione con altre imposte comunali a loro carico, mediante apposita istanza.

La richiesta che deve pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata o pec, almeno 30 giorni prima della scadenza del debito tributario, deve contenere le seguenti notizie:

- a) l'ammontare dell'imposta a credito che si intende compensare;
- b) i motivi che hanno originato il credito;
- c) il debito che si vuole compensare.

La mancata risposta da parte del competente ufficio nei 20 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, rappresenta accoglimento della compensazione richiesta.

Il responsabile del servizio dovrà trasmettere al Servizio Finanziario gli importi e la natura dei tributi compensati, ai fini della regolarizzazione contabile.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 54 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 55 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità individuate.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 56 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. E' stabilita la seguente circostanza attenuante delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale: Autodenuncia per omessa dichiarazione e/o versamento se effettuata prima della notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 57 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 58 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 59 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 60 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è possibile rateizzare il pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, dovuti in forma spontanea o risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali derivanti da riscossione coattiva.

2. La rateizzazione non può essere accordata :

- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 200,00;
- quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione.

3. Competente alla concessione della rateizzazione è il Funzionario responsabile del tributo dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

4. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del

reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive:

1. lo stato di salute proprio o dei propri familiari - ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
2. qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito.

Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

1. per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti la presentazione della domanda;
2. per le società di capitali, all'anno precedente la presentazione della domanda;

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali

- a. Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo;
- b. Disoccupato/a iscritto/a al collocamento;
- c. Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
- d. Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;
- e. Disabile con lo stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
- f. Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- g. Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- h. Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;
- i. Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

A dimostrazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. **Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);**
- b. **Certificazione mobilità/cassa integrazione;**
- c. **Certificato disoccupazione;**
- d. **Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata;**

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:

Società o Enti in momentanea difficoltà economica. A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
- Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa;
- Visura camerale aggiornata;
- **Altro.**

Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda.

5. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:
- a) fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da euro 200,00 ad euro 3.000,00 **senza** fideiussione;
 - b) fino ad un massimo di 36 mesi: per importi da euro 3.001,00 ad euro 15.000,00 **senza** fideiussione;
 - c) fino ad un massimo di 60 mesi: per importi superiori ad euro 15.001,00 **con** fideiussione.

6. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

7. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

8. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.

9. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

10. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

11. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento.

12. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

13. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

14. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale/cartella esattoriale.

15. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di **otto rate anche non consecutive** il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

16. Nelle ipotesi di rateizzazione per adesione all'accertamento con eventuale definizione agevolata delle sanzioni e accertamento con adesione, qualora intervenga, successivamente all'avvio della procedura di pagamento rateale con applicazione delle sanzioni in misura ridotta per adesione, la presentazione da parte del contribuente del ricorso tributario, questa comporterà l'automatica rideterminazione dell'importo rateizzato con applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata. In caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata.

17. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

18. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

19. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

20. In fase di prima applicazione, la disciplina della rateizzazione si applica anche alle domande presentate antecedentemente all'approvazione del presente regolamento.

ART. 61 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 62 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 63 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARSU, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

La presente proposta di deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

Il Commissario
Librizzi

Il Commissario
Cocchia

Il Commissario
Puglisi

Il Segretario Generale
Dr. A. D'Arrigo

Il Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.32, comma 5 della L.69/2009 e s.m.i., sul sito informatico del Comune www.comunediaugusta.it, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 02.07.2014 a norma dell'art. 11 della L.R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- è divenuta esecutiva;
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
 dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione;

Augusta, li 29 SET 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore in data

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

COMUNE DI AUGUSTA

Il sottoscritto Dr. Alberto D'Arrigo Segretario Generale del Comune di Augusta, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di n. pagine.

Si rilascia

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)